




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il personale scolastico



Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici
Regionali

LORO SEDI

OGGETTO: D.M. 03 giugno 2015 n. 325. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/14 – operazioni di carattere annuale.

Si inoltra, per l'immediata affissione all'albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M. 03 giugno 2015 n. 325, concernente l'aggiornamento delle graduatorie di cui all'oggetto.

Il D.M. in oggetto disciplina, con effetto dall'a.s. 2015/16, le consuete operazioni annuali di:

- scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che conseguono l'abilitazione entro il 30 giugno 2015;
- acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già inclusi in graduatoria, che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2015;
- presentazione dei titoli di riserva posseduti al 30 giugno 2015 per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione del comma 2 quater dell'art. 14 della Legge 24 febbraio 2012 n. 14.

Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente, mediante modalità telematica nell'apposita sezione "Istanze on line" del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it), entro il giorno 02 luglio 2015 (entro le ore 14,00).

Con successiva comunicazione sarà data notizia della data di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota che viene pubblicata sul sito Internet del Ministero e sulla rete Intranet.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Marina M. Caporali

305 017 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
- VISTO il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di università, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- VISTO il decreto legge 10 gennaio 2006 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, e in particolare l'articolo 6, comma 3 bis, che detta disposizioni in materia di accertamento di invalidità civile o handicap per i soggetti con patologie oncologiche;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'art. 1 comma 605 lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 97/2004 in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università, ed in particolare l'art. 5 bis;
- VISTA la Legge 18 giugno 2009 n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ed in particolare l'art. 32;

Mr

- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009 n. 167, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009/2010, e in particolare l'art. 1, commi 4-octies e 4-novies, e il relativo Regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 luglio 2010 n. 165;
- VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, recante Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, e in particolare l'art. 9 comma 20, che ha stabilito l'aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l'art. 14, comma 2-*quater*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000 n. 123, concernente Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1,2,6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, concernente regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244" e, in particolare, l'articolo 15 comma 17;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° aprile 2014 n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, e in particolare l'art. 9, comma 6, che rinvia ad appositi provvedimenti la definizione di termini e modalità per il conseguimento dell'abilitazione e del titolo di specializzazione per il sostegno ai fini, rispettivamente dello scioglimento della riserva e per l'inclusione negli elenchi di sostegno;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 giugno 2014 n. 486, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14 comma 2-*quater* della legge 24 febbraio 2012 n. 14, che ha fissato, per l'a.s. 2014/15 modalità e termini per lo scioglimento delle riserve, per l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e per l'inserimento dei titoli delle categorie protette di cui alle leggi 12 marzo 1999 n. 68 e 9 marzo 2006 n. 80;



CONSIDERATA la necessità di fissare anche per l'a.s. 2015/2016 un termine congruo in relazione sia alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico;

DECRETA

Art. 1

Scioglimento della riserva

1. E' fissato al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2015/016.

A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 2 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4.

Art. 2

Inclusione annuale negli elenchi di sostegno

1. E' fissato al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno ai fini dell'inclusione nei relativi elenchi.

A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 4 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4.

Art. 3

Inserimento titoli di riserva dei posti

1. E' fissato al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 e alla legge 80/2006 art. 6 comma 3bis.

A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 3 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4.

2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di inclusione a pieno titolo (mod. 2), di inclusione negli elenchi di sostegno (mod. 4) e di aggiornamento dei titoli di riserva dei posti (mod. 3), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 2 luglio 2015 esclusivamente con modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159, con le medesime modalità web già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o scioglimento riserva delle graduatorie ad

NS

esaurimento valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all'art. 9 comma 3 del D.M. 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia.

2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso del titolo di abilitazione o idoneità, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti, seguendo lo schema del modello medesimo.

Art. 5

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante.

Il presente decreto è affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali ed inserito sul sito INTERNET del M.I.U.R. e sulla rete INTRANET.

IL MINISTRO

Stefania Giannini






MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODGPER - Direzione Generale Personale della Scuola
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0016479 - 04/06/2015 - USCITA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione
Direzione Generale per il personale scolastico



Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Agli Ambiti Territoriali Provinciali
Loro Sedi

OGGETTO: D.M. 3 giugno 2015 n. 326. Integrazione Graduatorie di Istituto di II fascia del personale docente.

Si trasmette, con preghiera di pubblicazione sui siti istituzionali di codesti Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, il D.M. n. 326 del 3 giugno 2015, concernente l'integrazione delle graduatorie di II fascia del personale docente.

Il citato Decreto, sottoposta ad ulteriore scrutinio la delega di cui al D.M. 22 maggio 2014 n. 353 e ritenuto opportuno valorizzare pienamente il conseguimento dei titoli di abilitazione, sostituisce il D.M. 4 maggio 2015 n. 248 ed estende anche ai docenti della scuola secondaria di I° e II° grado non presenti nelle corrispondenti graduatorie di III fascia la possibilità di iscriversi in un elenco aggiuntivo, relativo alla rispettiva finestra di inserimento, alla II fascia delle graduatorie di istituto.

Inoltre, rispetto ai docenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'allegato decreto ministeriale sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini disposti per la rispettiva finestra di inserimento (1 febbraio e 1 agosto di ciascun anno).

Con successivo Decreto Direttoriale verranno comunicati, di volta in volta, termini e modalità per la presentazione delle istanze in applicazione del D.M. 326 del 3 giugno 2015.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente nota, che viene pubblicata sul sito Internet del Ministero e sulla rete Intranet.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Cirio

1000

1000



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

cui al comma 2, secondo le modalità specificate nel decreto direttoriale di cui all'articolo 3.

4. Nelle more degli aggiornamenti periodici delle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 1, il titolo di abilitazione è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze da III fascia delle graduatorie di istituto per i soggetti che vi sono inseriti. A tal fine, gli interessati presentano domanda per via telematica alla scuola polo, che procede alla variazione.
5. In subordine rispetto allo scorrimento delle graduatorie di istituto, il possesso dell'abilitazione rappresenta titolo prioritario nella scelta dei supplenti attraverso messa a disposizione.

Art. 2

1. Negli stessi termini temporali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è consentito agli aspiranti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità di inserirlo nelle graduatorie di istituto ove sono presenti, per l'attribuzione delle relative supplenze. L'inserimento del titolo non dà luogo al riconoscimento del relativo punteggio, che avrà luogo all'atto della costituzione triennale delle predette graduatorie.
2. In subordine rispetto allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il possesso del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità rappresenta titolo prioritario nella scelta dei supplenti per i relativi incarichi attraverso messa a disposizione.

Art. 3

1. Con apposito decreto direttoriale sono stabilite le modalità operative di attuazione del presente decreto.

IL MINISTRO

Stefania Giannini



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

fascia agli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Ai suddetti docenti, all'atto del conseguimento del titolo di abilitazione, è immediatamente garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza”;

CONSIDERATA l'opportunità di dover garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno e di contemperare le aspettative dei soggetti controinteressati;

SOTTOPOSTA a ulteriore scrutinio la delega di cui al DM 22 maggio 2014, n.353 e ritenuto opportuno valorizzare pienamente il conseguimento dei titoli di abilitazione;

CONSIDERATA la non incidenza dei soggetti inseriti negli elenchi aggiuntivi sulle posizioni dei soggetti abilitati e inseriti nelle graduatorie di istituto entro i termini di cui al DM 22 maggio 2014, n.353;

RITENUTO di dover apportare le opportune modifiche al precedente DM n. 248 del 4 maggio 2015;

DECRETA

Art. 1

1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia concernenti la scuola secondaria di I e II grado, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione rispettivamente entro il 1° febbraio ed entro il 1° agosto di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.
2. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto concernenti la scuola dell'infanzia e primaria, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione rispettivamente entro il 1° febbraio ed entro il 1° agosto di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono graduati secondo i punteggi previsti dalla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308. Sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini di

Ms



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

"Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente"

- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e in particolare gli articoli 3 e 4;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e in particolare l'articolo 4;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università e in particolare l'articolo 3-bis, istitutivo delle graduatorie aggiuntive per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e in particolare l'articolo 1, comma 607;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni che stabilisce la cadenza triennale dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131;
- VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e in particolare l'articolo 23-quinquies, comma 1, in base al

M



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

quale "nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124" e in particolare l'articolo 5, comma 3, che dispone la suddivisione in tre fasce delle graduatorie di istituto finalizzate al conferimento delle supplenze;

VISTE le Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità impartite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 9 agosto 2009 e in particolare il punto 2 della parte III, dedicato alla corresponsabilità educativa e formativa dei docenti, e valutata l'opportunità di valorizzare il titolo di specializzazione sul sostegno;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive modificazioni (di seguito DM 249/2010);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312, concernente l'attivazione del II ciclo del tirocinio formativo attivo ai sensi del DM 249/2010;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353 concernente le disposizioni per la costituzione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, ove si stabilisce che "con successivi provvedimenti saranno disposti modalità e termini per consentire, con cadenza semestrale, l'inserimento in II

As